

Tabella di equiparazione tra i tre DDL presentati dal PD, dal gruppo Misto e da SEL

Braga Mariani (PD)	Segoni Artini (MISTO)	Zaratti Pellegrino (SEL)
PROPOSTA DI LEGGE A.C. n. 2607 del 7 agosto 2014	PROPOSTA DI LEGGE A.C. n. 2972 del 19 marzo 2015	PROPOSTA DI LEGGE A.C. n. 3099 del 5 maggio 2015
Comma 1	Comma 1	Comma 1
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di ricognizione, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative vigenti in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile, al fine di raccoglierle in testi unici, nel rispetto delle regole costituzionali e in base al principio di leale collaborazione nei seguenti ambiti:	1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, previa attività di ricognizione delle norme vigenti in materia, verificando il rispetto dei principi e delle norme dell'Unione europea e delle competenze per materia spettanti alle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali come definite dal vigente assetto costituzionale, per il coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa stessa, al fine di provvedere al riordino e all'integrazione delle disposizioni normative che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile, con la redazione di un testo unico, anche adottando misure di semplificazione volte alla riduzione degli adempimenti amministrativi, nel rispetto delle norme costituzionali e in base ai principi di leale collaborazione, necessario a garantire l'esercizio coordinato delle rispettive attribuzioni fra i diversi livelli di governo, e di sussidiarietà nell'ambito dell'unitarietà dell'ordinamento, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:	1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, previa attività di ricognizione delle norme vigenti in materia, verificando il rispetto dei trattati internazionali, dei principi e delle norme dell'Unione europea e delle competenze per materia spettanti alle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali come definite dal vigente assetto costituzionale, per il coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa stessa, al fine di provvedere al riordino e all'integrazione delle disposizioni normative che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile, con la redazione di un testo unico, anche adottando misure di semplificazione volte alla riduzione degli adempimenti amministrativi, nel rispetto delle norme costituzionali e in base ai principi di leale collaborazione, necessario a garantire l'esercizio coordinato delle rispettive attribuzioni fra i diversi livelli di governo, e di sussidiarietà nell'ambito dell'unitarietà dell'ordinamento, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
		a) partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile anche attraverso le Conferenze dei Cittadini Attivi appositamente istituite a livello regionale, di Città Metropolitana, di area vasta e comunale, individuando idonee misure volte alla promozione e al sostegno alla formazione e al periodico aggiornamento delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore in concorso con gli organismi ordinariamente preposti alla sicurezza delle persone e dei beni; è comunque escluso il ricorso a forme di volontariato in sostituzione di tali organismi od in deroga alle norme ordinarie di avviamento e tutela del lavoro;
		b) diffusione della cultura della prevenzione del rischio per la popolazione predisponendo adeguate campagne di comunicazione istituzionale mediante la diffusione di annunci televisivi e radiofonici e di schede informative;
		c) promozione e partecipazione attiva alla diffusione di un'adeguata cultura della prevenzione del rischio in tutte le fasce della popolazione, con il coinvolgimento delle strutture operative della protezione civile, degli ordini professionali, dei centri di competenza, delle pubbliche amministrazioni e delle istituzioni e delle Conferenze dei Cittadini Attivi, anche attraverso esercitazioni e specifici programmi per l'apprendimento dei comportamenti idonei da tenere in caso di allerta per i rischi eventuali cui la popolazione è esposta;
		d) omologazione e uniformazione, su base nazionale e con un linguaggio di utilità sociale e di immediata intelligibilità tipica della società civile, di criteri, terminologia e codici convenzionali adottati dai diversi soggetti del Servizio nazionale della protezione civile per classificare e per gestire le situazioni di criticità, al fine di garantire un quadro obiettivo, chiaro, coerente e univoco in tutto il territorio nazionale, permettendo una migliore integrazione tra i sistemi di protezione civile delle diverse regioni;

Braga Mariani (PD)	Segoni Artini (MISTO)	Zaratti Pellegrino (SEL)
		e) regolamentazione delle fonti e dei mezzi ufficiali di informazione garantendo la tempestiva pubblicità dei dati e promuovendo processi educativi finalizzati a permettere la corretta lettura e interpretazione da parte del pubblico;
a) attività di protezione civile, ovvero di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e antropici e di gestione delle emergenze, nonché inerenti all'attuazione coordinata delle misure da porre in essere per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite;	a) definizione dell'attività di protezione civile come insieme delle attività realizzate per tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni che derivano dalle calamità, comprendendovi: 1) attività di previsione, prevenzione, contrasto e mitigazione dei rischi naturali; 2) soccorso delle popolazioni colpite da eventi calamitosi di origine naturale o umana, gestione delle emergenze nonché ogni altra attività necessaria e indifferibile diretta al contrasto e al superamento delle stesse, alla mitigazione del rischio; 3) attività inerenti all'attuazione coordinata delle misure da porre in essere per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite;	f) definizione delle attività di protezione civile come insieme delle attività realizzate per tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni che derivano dalle calamità, comprendendovi: 1) attività di previsione, prevenzione, contrasto e mitigazione dei rischi naturali; 2) soccorso delle popolazioni colpite da eventi calamitosi di origine naturale o umana, gestione delle criticità nonché ogni altra attività necessaria e indifferibile diretta al contrasto e al superamento delle stesse, alla mitigazione del rischio; 3) attività inerenti all'attuazione coordinata delle misure da porre in essere per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite.
	b) costituzione di un sistema policentrico che operi a livello centrale, regionale e locale, nel rispetto del principio di sussidiarietà. Tale sistema complesso svolge le funzioni ad esso assegnate dall'ordinamento mediante le proprie componenti, costituite dalle amministrazioni centrali dello Stato, dalle regioni e dalle province autonome e dai comuni. È garantita la possibilità di definire livelli di coordinamento intercomunali intermedi tra la dimensione comunale e quella regionale operanti a scala di area vasta, di comunità montane o di unioni di comuni. Allo svolgimento delle funzioni possono concorrere gli enti pubblici, gli istituti e i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione e organizzazione, anche privata. Le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile sono costituite dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dalle Forze armate, dalle Forze di polizia, dal Corpo forestale dello Stato, dalla Croce Rossa italiana, dalla comunità scientifica, dalle strutture del Servizio sanitario nazionale, dalle organizzazioni di volontariato e dal Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico;	g) costituzione di un sistema policentrico che operi a livello centrale, regionale e locale, nel rispetto del principio di sussidiarietà. Tale sistema complesso svolge le funzioni ad esso assegnate dall'ordinamento mediante le proprie componenti, costituite dalle amministrazioni centrali dello Stato, dalle regioni e dalle province autonome, dalle Città Metropolitane e dai comuni. È garantita la possibilità di definire livelli di coordinamento intercomunali intermedi tra la dimensione comunale e quella regionale operanti a scala di area vasta, di comunità montane o di unioni di comuni. Allo svolgimento delle funzioni possono concorrere gli enti pubblici, gli istituti e i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione e organizzazione, anche privata. Le strutture operative essenziali del Servizio nazionale della protezione civile sono costituite dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in quanto componente fondamentale, dalle strutture del Servizio sanitario nazionale, dalle Forze armate, dalle Forze di polizia, dalla Croce Rossa Italiana, dalle Agenzie della comunità scientifica ed universitaria, dalle organizzazioni di volontariato e dal Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico. Il decreto delegato aggiorna e individua ulteriori nuove strutture operative che, per natura e competenza, concorrono alle finalità di protezione civile quali, ad esempio, il sistema delle Agenzie di Protezione civile;
b) attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, da porre in essere per garantire la tutela dell'integrità della vita, dei beni degli insediamenti e dell'ambiente, con particolare riferimento alle funzioni affidate alla struttura nazionale di coordinamento, incardinata nella Presidenza del Consiglio dei ministri, e ai sindaci, autorità locali di protezione civile;	c) attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, da porre in essere per garantire la tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente, con particolare riferimento alle funzioni affidate alla struttura nazionale di coordinamento, incardinata nella Presidenza del Consiglio dei ministri, e ai sindaci, autorità locali di protezione civile; d) definizione univoca dei ruoli e delle responsabilità delle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, con particolare riferimento alla regolamentazione dei rapporti tra di esse; definizione univoca dei ruoli, dei rapporti e delle responsabilità intercorrenti tra gli operatori del Servizio nazionale della protezione civile; individuazione e rimozione di eventuali lacune normative determinatesi e previsione di procedure per la risoluzione degli eventuali conflitti di competenza o di attribuzione tra le componenti del Servizio nazionale, fermi restando l'attuale impianto policentrico del sistema nazionale e l'applicazione dei principi di sussidiarietà verticale e orizzontale, individuando al contempo opportuni meccanismi atti a prevenire casi di inefficienza, inefficacia o intempestività nell'intervento, a prevenire situazioni di stallo nella catena di comando che	h) attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, da porre in essere per garantire la tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente, riaffermando la distinzione fra ruolo politico e gestione amministrativa e differenziandone responsabilità, compiti e poteri autoritativi, in modo univoco, intellegibile e inequivocabile proprio di un sistema policentrico sussidiario integrato; con particolare riferimento: 1 ai diritti, doveri, ruoli e responsabilità del cittadino nella protezione civile, nelle fasi di preallarme, di allarme e nelle esercitazioni. 2 alle funzioni di connessione e di orientamento e mai di soccorso tecnico affidate alla struttura nazionale di coordinamento, costituita in Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - che risponde al Presidente del Consiglio per il tramite del Capo del Dipartimento 3 alle funzioni di regolazione, orientamento e direzione dei soccorsi affidate ai Presidenti delle regioni e province autonome e ai Sindaci, in qualità di autorità locali di protezione civile ed eletti ad amministrare il servizio pubblico di PC; 4 alla regolamentazione dei rapporti tra le diverse componenti del SNPC, 5 alle responsabilità, ai compiti e ai ruoli attribuiti alle diverse strutture operative del SNPC, e alla regolamentazione dei rapporti tra di esse e tra esse e le diverse componen-

Braga Mariani (PD)	Segoni Artini (MISTO)	Zaratti Pellegrino (SEL)
	<p>stabilisce le decisioni e le conseguenti azioni necessarie da intraprendere nei casi indicati alla lettera a);</p>	<p>ti; definendo anche le procedure finanziarie e contabili e le fonti di finanziamento per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, componente fondamentale del sistema di protezione civile per i compiti di PC e di antincendio boschivo; 6 all'individuazione e disciplina dei Bacini Ottimali di programmazione di Protezione civile; 7 disciplina del volontariato del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle relazioni tra il Corpo ed il volontariato di protezione civile per assicurare la collaborazione e la cooperazione nella protezione civile; 8 alla definizione univoca dei ruoli, dei rapporti e delle responsabilità intercorrenti tra gli operatori del SNPC; 9 all'individuazione e rimozione di eventuali lacune normative determinatesi e previsione di procedure per la risoluzione degli eventuali conflitti di competenza o di attribuzione tra le componenti del SNPC individuando al contempo opportuni meccanismi atti a prevenire casi di inefficienza, inefficacia o intemperatività nell'intervento, a prevenire situazioni di stallo nella filiera di coordinamento che stabilisce le decisioni e le conseguenti azioni necessarie da intraprendere nei casi indicati alla lettera a).</p>
<p>c) partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle attività di protezione civile e misure volte alla promozione e al sostegno delle organizzazioni di volontariato operanti nello specifico settore;</p>	<p>e) partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile, individuando idonee misure volte alla promozione e al sostegno delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore, nonché alla formazione e al periodico aggiornamento dei loro componenti</p>	<p><i>Riportato già inizio pagina</i> a) <i>partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile anche attraverso le Conferenze dei Cittadini Attivi appositamente istituite a livello regionale, di Città Metropolitana, di area vasta e comunale, individuando idonee misure volte alla promozione e al sostegno alla formazione e al periodico aggiornamento delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore in concorso con gli organismi ordinariamente preposti alla sicurezza delle persone e dei beni; è comunque escluso il ricorso a forme di volontariato in sostituzione di tali organismi od in deroga alle norme ordinarie di avviamento e tutela del lavoro;</i></p>
	<p>f) diffusione della cultura della prevenzione del rischio nella popolazione predisponendo adeguate campagne di comunicazione istituzionale mediante la diffusione di annunci televisivi e radiofonici e di schede informative;</p>	<p>b) <i>diffusione della cultura della prevenzione del rischio per la popolazione predisponendo adeguate campagne di comunicazione istituzionale mediante la diffusione di annunci televisivi e radiofonici e di schede informative;</i></p>
	<p>g) promozione e partecipazione attiva alla diffusione di un'adeguata cultura della prevenzione del rischio in tutte le fasce della popolazione, con il coinvolgimento dei volontari della protezione civile, degli ordini professionali, dei centri di competenza, delle pubbliche amministrazioni e delle istituzioni, anche attraverso esercitazioni e specifici programmi per l'apprendimento dei comportamenti idonei da tenere in caso di allerta per i rischi eventuali cui la popolazione è esposta;</p>	<p>c) <i>promozione e partecipazione attiva alla diffusione di un'adeguata cultura della prevenzione del rischio in tutte le fasce della popolazione, con il coinvolgimento delle strutture operative della protezione civile, degli ordini professionali, dei centri di competenza, delle pubbliche amministrazioni e delle istituzioni e delle Conferenze dei Cittadini Attivi, anche attraverso esercitazioni e specifici programmi per l'apprendimento dei comportamenti idonei da tenere in caso di allerta per i rischi eventuali cui la popolazione è esposta;</i></p>
	<p>h) omologazione e uniformazione, su base nazionale, di criteri, terminologia e codici convenzionali adottati dai diversi soggetti del Servizio nazionale della protezione civile per classificare e per gestire le situazioni di emergenza, al fine di garantire un quadro obiettivo, chiaro, coerente e univoco in tutto il territorio nazionale, permettendo una migliore integrazione tra i sistemi di protezione civile delle diverse regioni;</p>	<p>d) <i>omologazione e uniformazione, su base nazionale e con un linguaggio di utilità sociale e di immediata intelligibilità tipica della società civile, di criteri, terminologia e codici convenzionali adottati dai diversi soggetti del Servizio nazionale della protezione civile per classificare e per gestire le situazioni di criticità, al fine di garantire un quadro obiettivo, chiaro, coerente e univoco in tutto il territorio nazionale, permettendo una migliore integrazione tra i sistemi di protezione civile delle diverse regioni;</i></p>
	<p>i) regolamentazione delle fonti e dei mezzi ufficiali di informazione garantendo la tempestiva pubblicità dei dati e promuovendo processi educativi finalizzati a permettere la corretta lettura e interpretazione da parte del pubblico;</p>	<p>e) <i>regolamentazione delle fonti e dei mezzi ufficiali di informazione garantendo la tempestiva pubblicità dei dati e promuovendo processi educativi finalizzati a permettere la corretta lettura e interpretazione da parte del pubblico;</i></p>
	<p>l) svolgimento di attività non strutturali concernenti l'allertamento, la pianificazione dell'emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile nonché l'informazione alla popolazione e l'applicazione della normativa tecnica;</p>	<p>i) <i>svolgimento di attività concernenti l'allertamento, la programmazione dell'Assistenza alla Popolazione, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile nonché l'informazione alla popolazione e l'applicazione della normativa tecnica con particolare cura alla responsabilizzazione e incentivazione della redazione dei programmi speditivi di Assistenza alla Popolazione favorendo ovunque possibile la collaborazione in via prioritaria, fra comuni limitrofi a tal fine consorziati senza aggravio per la</i></p>

Braga Mariani (PD)	Segoni Artini (MISTO)	Zaratti Pellegrino (SEL)
		<p>pubblica finanza, ovvero ricorrendo anche a convenzioni con gli ordini professionali o a programmi di collaborazione che prevedano il coinvolgimento a titolo gratuito di personale specializzato regolamentato dalle disposizioni di cui alla Legge 4/2013 o appartenente alle strutture operative della protezione civile e altre amministrazioni pubbliche ed alla definizione dei contenuti essenziali dei Programmi speditivi di Assistenza alla Popolazione, quali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) individuazione e segnalazione dei punti sicuri di raccolta; 2) individuazione e segnalazione delle aree di accoglienza e assistenza temporanea; 3) individuazione e segnalazione delle aree di ammassamento dei soccorritori; 4) individuazione e segnalazione dei luoghi del coordinamento, e organizzazione funzionale e procedurale dei medesimi; 5) individuazione e segnalazione dei punti di entrata (entry point) e delle vie di entrata dei soccorsi; 6) individuazione e segnalazione delle vie di esodo; 7) individuazione delle modalità di comunicazione istituzionale in emergenza e dell'informazione alla popolazione in fase preventiva e in emergenza; 8) elaborazione di programmazione minimale di continuità operativa ed economica locale. <p>A tal fine si prevedano, per le regioni, le Città Metropolitane, i comuni inadempienti o qualsiasi altro organismo deputato, misure sanzionatorie di carattere amministrativo e penali che arrivino fino alla sospensione dell'erogazione delle risorse dal Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Analoghe attività sanzionatorie sono previste per ogni altro organismo inadempiente rispetto agli organi di redazione di programmi di PC e di programmi di assistenza alla popolazione.</p>
	<p>m) istituzione di un programma nazionale di revisione e di valutazione dei piani comunali di emergenza in cui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) siano incentivati la redazione di nuovi piani di emergenza o l'aggiornamento di piani esistenti, ricorrendo anche a convenzioni con gli ordini professionali o a programmi di collaborazione che prevedano il coinvolgimento a titolo gratuito di personale specializzato appartenente alle amministrazioni pubbliche; 2) il dipartimento della protezione civile e le agenzie regionali di protezione civile procedano, anche tramite i propri centri di competenza, a una revisione periodica a campione dei piani di emergenza comunali finalizzata a verificare che tali piani esistano effettivamente, che siano adeguatamente diffusi e conosciuti presso la popolazione e gli amministratori locali e che contengano gli elementi essenziali quali l'indicazione dei possibili scenari di rischio, delle aree interessate, delle aree sicure, dei comportamenti da adottare nelle diverse fasi dell'emergenza e delle modalità con cui il sistema di protezione civile opererà in caso di evento; 3) si prevedano, per i comuni inadempienti, misure sanzionatorie che arrivino fino alla sospensione dell'erogazione delle risorse dal Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 	
<p>d) disciplina dello stato di emergenza, in relazione alla tipologia degli eventi e agli ambiti di competenza, nonché al regime derogatorio alla normativa vigente per consentire l'effettività delle misure contenute nella normativa speciale adottata per la durata dello stato di emergenza stesso;</p>	<p>n) disciplina dello stato di emergenza, in relazione alla tipologia degli eventi e agli ambiti di competenza nonché al regime derogatorio alla normativa vigente, fatta salva l'applicazione delle norme di diritto dell'Unione europea e delle norme che disciplinano la responsabilità penale, amministrativa e contabile, per assicurare l'effettività delle misure contenute nella normativa speciale adottata per la durata dello stato di emergenza stesso, comunque prevedendo adeguate procedure di controllo successivo e garantendo la massima trasparenza;</p>	<p>l) disciplina dello stato di emergenza, in relazione alla tipologia degli eventi e agli ambiti di competenza nonché al regime derogatorio alla normativa vigente per assicurare l'effettività delle misure contenute nella normativa speciale adottata per la durata dello stato di emergenza stesso, comunque prevedendo adeguate procedure di controllo successivo e garantendo la massima trasparenza; è comunque esclusa la possibilità di derogare alla norma penale ed al codice di procedura penale, alle norme comunitarie ed ai principi del diritto amministrativo. I reati commessi in occasione ed in relazione a calamità sono imprescrittibili ed i relativi procedimenti penali non sono soggetti a sca-</p>

Braga Mariani (PD)	Segoni Artini (MISTO)	Zaratti Pellegrino (SEL)
		<p>denze di alcun tipo. Lo stato di emergenza viene decretato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio stesso. In casi di estrema urgenza, nell'impossibilità di convocare il Consiglio dei Ministri, il Presidente del Consiglio può emanare la dichiarazione dello stato di emergenza anche in assenza di parere, salvo ratifica da conseguire nell'immediato.</p> <p>Il Presidente del Consiglio, su proposta del Capo del Dipartimento nazionale della protezione civile ovvero di uno o più presidenti di regione, può emanare ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1995, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità e nei limiti individuati dal decreto delegato;</p>
<p>e) disciplina delle procedure finanziarie e contabili a cui soggiacciono i commissari delegati titolari di contabilità speciale, nonché disposizioni inerenti il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi sorti nella gestione commissariale e negli eventuali giudizi pendenti, e nella funzione di accertamento della massa attiva e passiva relativa alla gestione di ogni commissario delegato determinatasi fino alla cessazione dello stato d'emergenza, con la conseguente istituzione di un'apposita gestione separata ove confluiscono crediti e debiti maturati per la loro definitiva riallocazione agli enti ordinariamente competenti;</p>	<p>o) disciplina delle procedure finanziarie e contabili a cui soggiacciono i commissari delegati titolari di contabilità speciale, nonché disposizioni che regolino il subentro degli organi di gestione ordinaria nei rapporti giuridici attivi e passivi sorti nella gestione commissariale, negli eventuali giudizi pendenti e nella funzione di accertamento della massa attiva e passiva relativa alla gestione di ogni commissario delegato determinatasi fino alla cessazione dello stato di emergenza, con la conseguente istituzione di un'apposita gestione separata nella quale confluiscono crediti e debiti maturati per la loro definitiva riallocazione agli enti ordinariamente competenti;</p>	<p>m) disciplina delle procedure finanziarie e contabili a cui soggiacciono i commissari delegati titolari di contabilità speciale, nonché disposizioni che regolino il subentro degli organi di gestione ordinaria nei rapporti giuridici attivi e passivi sorti nella gestione commissariale, negli eventuali giudizi pendenti e nella funzione di accertamento della massa attiva e passiva relativa alla gestione di ogni commissario delegato determinatasi fino alla cessazione dello stato di emergenza, con la conseguente istituzione di un'apposita gestione separata nella quale confluiscono crediti e debiti maturati per la loro definitiva riallocazione agli enti ordinariamente competenti. Sono altresì definite le modalità con le quali, al verificarsi di situazioni per le quali sia dichiarato lo stato di emergenza, i finanziamenti all'uopo disposti e le disponibilità finanziarie derivanti da pubbliche sottoscrizioni o da contributi internazionali dovranno confluire in un'unica contabilità gestita dal commissario delegato che assume la veste di funzionario delegato; questi rende i conti a consuntivo annuale per capitoli di spesa distinti in oneri di gestione della struttura commissariale, interventi urgenti di soccorso alla popolazione, oneri per il ricovero della popolazione, interventi infrastrutturali urgenti, contributi assistenziali, ed altri secondo le modalità individuate nel decreto delegato; a decorrere dal secondo esercizio, il commissario rende i conti anche a preventivo per l'anno finanziario iniziato. Alle gestioni contabili è data la massima diffusione e trasparenza con relazione semestrale indirizzata al Parlamento e pubblicata a mezzo di quotidiani a diffusione nazionale. I fondi comunque derivanti da donazioni private e da raccolta pubblica di denaro sono esenti da qualunque forma di prelievo fiscale e sono impiegabili esclusivamente per l'attuazione di interventi urgenti di soccorso alle popolazioni. Le somme non utilizzate a tal fine al termine del primo esercizio e comunque non oltre il sesto mese a decorrere dalla dichiarazione dello stato di emergenza non sono trascinabili a residuo ed affluiscono in conto entrate eventuali dello Stato; di tali fondi è reso, secondo le modalità individuate d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, specifico rendiconto trimestrale da rendere in copia al Parlamento e da pubblicare su quotidiani a diffusione nazionale. Il decreto delegato di cui al comma 1, individua le modalità per la determinazione e l'impiego da parte del commissario di integrazioni finanziarie, ovvero per l'utilizzo di residui od economie di appalto, che in nessun caso possono essere disposti se non a mezzo di apposita legge.</p>
<p>f) disciplina delle misure da porre in essere per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi citati consistenti negli interventi strutturali e non strutturali di prevenzione e di ripristino dei territori, delle opere e delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico danneggiate, comprese quelle strategiche, di mitigazione del rischio che ha determinato lo stato di emergenza e delle misure per favorire il superamento dello stesso, nonché la ripresa economica dei soggetti privati e delle attività economiche o produttive danneggiate, in concorso con i risarcimenti assicurativi;</p>	<p>p) disciplina delle misure da porre in essere per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi di cui alla lettera a), consistenti negli interventi, strutturali e non strutturali, di prevenzione e di ripristino dei territori, delle opere e delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico danneggiate, comprese quelle strategiche, di mitigazione del rischio che ha determinato lo stato di emergenza e delle misure per favorire il superamento dello stesso nonché la ripresa economica dei soggetti privati e delle attività economiche o produttive danneggiate, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi ottenuti a seguito della stipulazione di contratti di assicurazione su base volontaria.</p>	<p>n) disciplina delle misure da porre in essere per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi di cui alla lettera a), consistenti negli interventi, strutturali e non strutturali, di prevenzione e di ripristino dei territori, delle opere e delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico danneggiate, comprese quelle strategiche, di mitigazione del rischio che ha determinato lo stato di emergenza e delle misure per favorire il superamento dello stesso nonché la ripresa economica dei soggetti privati e delle attività economiche o produttive danneggiate, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi ottenuti a seguito della stipulazione di contratti di assicurazione su base volontaria. Regolamentazione del ciclo dei rifiuti, delle macerie, delle rocce e terre da scavo pro-</p>

Braga Mariani (PD)	Segoni Artini (MISTO)	Zaratti Pellegrino (SEL)
		dotte nelle calamità.
g) ruolo e responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile.		o) ruolo e responsabilità del sistema e degli operatori di PC; in tale sede sono anche individuate le modalità e gli strumenti per la eliminazione progressiva, e comunque non oltre tre anni dalla data di emanazione della presente legge, di ogni forma di rapporto precario di lavoro tra il personale operante presso gli organi centrali e regionali di PC instaurato entro la medesima data. Al termine della procedura, presso tali organi sarà consentito esclusivamente l'impiego di personale di ruolo o comandato da altre pubbliche amministrazioni, con la sola eccezione e secondo le modalità di legge del personale avente qualifica di dirigente generale.
		Comma 2
		Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del testo unico di cui al comma 1, sono definite metodologie, regole e metodologie tecnico-economiche in materia di Protezione civile. In tale ambito sono anche individuati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, standard di qualità minimi che devono essere assicurati nello svolgimento delle attività di protezione civile nelle fasi della previsione, della prevenzione e del soccorso, nonché le modalità, le risorse ed i tempi per l'assunzione di tali standard presso tutte le componenti il Servizio nazionale di protezione civile da attuarsi attraverso conferenze regionali, delle Città Metropolitane, di area vasta e a livello comunale regolamentate con il suddetto DPCM. Il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta altresì gli atti necessari alla promozione, presso gli Organismi nazionali ed internazionali di unificazione, di specifica normazione tecnica di protezione civile.
Comma 2	Comma 2	Comma 3
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e delle norme dell'Unione europea e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali come definite dal vigente assetto costituzionale e ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché delle prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano e del principio di sussidiarietà, provvedono ad assicurarne il coordinamento nonché la coerenza terminologica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:	2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e delle norme dell'Unione europea e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali come definite dal vigente assetto costituzionale e ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché delle prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano e del principio di sussidiarietà, è adottato nel rispetto dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:	Il decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e delle norme dell'Unione europea e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali come definite dal vigente assetto costituzionale e ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché delle prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano e del principio di sussidiarietà, è adottato nel rispetto dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
a) identificazione delle tipologie dei rischi per i quali si esplica l'azione di protezione civile;	a) chiara delimitazione delle tipologie di evento e dei rischi la cui competenza è attribuita al Servizio nazionale di protezione civile, includendo i soli eventi, naturali o connessi con le attività dell'uomo, i cui impatti nella società non siano programmabili. È escluso l'intervento del Servizio nazionale di protezione civile nel caso in cui lo svolgimento di un evento che possa incontrare elementi di criticità organizzativa sia stato programmato in tempo utile. È pertanto escluso l'intervento in caso di attività non calamitose quali attività istituzionali, incontri, manifestazioni religiose o sportive, esposizioni e eventi analoghi disciplinati dalla legislazione ordinaria. In tali casi la partecipazione del Sistema di protezione civile è limitata alla sola fase di programmazione;	a) chiara delimitazione delle tipologie di evento e dei rischi la cui competenza è attribuita al Servizio nazionale di protezione civile, includendo i soli eventi, naturali o connessi con le attività dell'uomo, i cui impatti nella società non siano programmabili. È escluso l'intervento del Servizio nazionale di protezione civile nel caso in cui lo svolgimento di un evento che possa incontrare elementi di criticità organizzativa sia stato programmato ovvero sia programmabile in tempo utile. È pertanto escluso l'intervento in caso di attività non calamitose quali attività istituzionali, incontri, manifestazioni religiose o sportive, esposizioni e eventi analoghi disciplinati dalla legislazione ordinaria. In tali casi la partecipazione del Sistema di protezione civile è limitata alla sola fase di assistenza alla popolazione, ove necessaria;

Braga Mariani (PD)	Segoni Artini (MISTO)	Zaratti Pellegrino (SEL)
b) individuazione, sistematizzazione e riassetto in forma organica e coordinata degli ambiti di disciplina di cui al comma 1, al fine di dare al testo unico veste formale e sostanziale di un codice settoriale;	b) individuazione, sistematizzazione e riassetto in forma organica e coordinata degli ambiti di disciplina previsti dal comma 1, al fine di dare al testo unico di cui al medesimo comma la veste formale e sostanziale di un codice di settore, assicurando il coordinamento normativo e la coerenza terminologica tra le disposizioni adottate e l'ordinamento vigente;	b) individuazione, sistematizzazione e riassetto in forma organica e coordinata degli ambiti di disciplina previsti dal comma 1, al fine di dare al testo unico di cui al medesimo comma la veste formale e sostanziale di un codice di settore, assicurando il coordinamento normativo e la coerenza terminologica tra le disposizioni adottate e l'ordinamento vigente;
c) ricognizione delle fonti normative primarie vigenti che regolano le materie già incluse nella legge 24 febbraio 1992, n. 225, oltre che negli ulteriori provvedimenti normativi, anche relativi a specifici eventi calamitosi, contenenti disposizioni che producono effetti a regime nell'ambito della materia oggetto della presente legge, per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica;	c) ricognizione delle fonti normative primarie vigenti che regolano le materie già comprese nella legge 24 febbraio 1992, n. 225, oltre che negli ulteriori provvedimenti normativi, anche relativi a specifici eventi calamitosi, contenenti disposizioni che producono effetti a regime nell'ambito della materia oggetto della presente legge, per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica;	c) ricognizione delle fonti normative primarie vigenti che regolano le materie già comprese nella legge 24 febbraio 1992, n. 225, oltre che negli ulteriori provvedimenti normativi, anche relativi a specifici eventi calamitosi, contenenti disposizioni che producono effetti a regime nell'ambito della materia oggetto della presente legge, per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica;
d) introduzione di appositi strumenti di semplificazione volti alla riduzione degli adempimenti amministrativi;	d) introduzione di appositi strumenti di semplificazione volti alla riduzione degli adempimenti amministrativi durante la fase emergenziale e <i>post-emergenziale</i> , garantendo la piena trasparenza e tracciabilità dei processi decisionali e dei flussi di denaro;	d) introduzione di appositi strumenti di semplificazione volti alla riduzione degli adempimenti amministrativi durante la fase emergenziale e per la durata dello stato di emergenza, garantendo la piena trasparenza e tracciabilità dei processi decisionali e dei flussi di denaro;
e) individuazione dei livelli degli effetti determinati dagli eventi calamitosi, commisurati alle relative intensità e estensione e alla capacità dei territori di farvi fronte, sulla base dei quali parametrare le diverse misure e forme di agevolazioni e di ristoro per i soggetti interessati;	e) individuazione dei livelli degli effetti determinati dagli eventi calamitosi potenziali e da quelli verificatisi nel recente passato, commisurati alle loro intensità ed estensione e alla capacità dei territori di farvi fronte, sulla base dei quali parametrare le diverse misure e forme di agevolazioni e di ristoro per i soggetti interessati;	e) individuazione dei livelli degli effetti determinati dagli eventi calamitosi potenziali e da quelli verificatisi nel recente passato, commisurati alle loro intensità ed estensione e alla capacità dei territori di farvi fronte, sulla base dei quali parametrare le diverse misure e forme di agevolazioni e di ristoro per i soggetti interessati;
f) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.	f) predisposizione di adeguate coperture finanziarie, anche nel caso di eventuale superamento dei limiti del patto di stabilità interno da parte degli enti territoriali che necessitano di investimenti per adeguarsi al riassetto normativo del sistema di protezione civile previsto dal comma 1.	f) predisposizione di adeguate coperture finanziarie, anche nel caso di eventuale superamento dei limiti del patto di stabilità interno da parte degli enti territoriali che necessitano di investimenti per adeguarsi al riassetto normativo del sistema di protezione civile previsto dal comma 1. Il Governo è delegato a negoziare in ambito comunitario la fattispecie giuridica sotto la quale, in caso di calamità per le quali interviene la dichiarazione di stato di emergenza, vanno riguardati gli oneri per il soccorso delle popolazioni ed il ripristino delle normali condizioni di vita nelle aree colpite; nonché è delegato a rinegoziare le caratteristiche del Fondo di solidarietà europeo.
		g) assicurare la rappresentatività del SNPC nel suo complesso nelle sedi di discussione UE sulla PC; assicurare trasparenza e informazione sui progetti europei e garantire a tutti gli attori del SNPC l'opportunità di prendervi parte;
		h) individuazione del Programma di PC quale strumento sovraordinato di pianificazione, necessario per l'adozione di qualunque altro strumento urbanistico locale;
		i) individuazione di idonee forme di incentivazione per assicurare la conformità del piano dei Programmi di Assistenza alla Popolazione a specifiche norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010.
	Comma 3	
	3. Al fine di garantire il mantenimento di un livello di eccellenza in campo internazionale e di disporre costantemente di strumenti operativi tecnologicamente e scientificamente all'avanguardia, il decreto legislativo di cui al comma	

Braga Mariani (PD)	Segoni Artini (MISTO)	Zaratti Pellegrino (SEL)
	1 promuove attività di ricerca scientifica sviluppo tecnologico e trasferimento di conoscenze e competenze e stabilisce che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri:	
	a) possa finanziare o partecipare a progetti di ricerca applicata inerenti alla mitigazione dei rischi;	
	b) possa stipulare apposite convenzioni con i centri di competenza, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2012, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 38 del 14 febbraio 2013. L'individuazione delle attività oggetto delle convenzioni avviene in seguito alla definizione di una specifica necessità operativa da parte del Dipartimento della protezione civile e della formulazione di offerte economiche da parte dei soggetti interessati; l'individuazione del soggetto che ha presentato l'offerta migliore avviene a seguito di gara o procedimento di evidenza pubblica. Le attività possono essere inquadrate in programmi quadro pluriennali, rimodulabili annualmente. In ogni caso le convenzioni pluriennali non possono avere durata iniziale superiore a tre anni; c) collabora con gli ordini professionali partecipando all'aggiornamento e alla formazione dei professionisti in materia di protezione civile;	
	d) collabora con le università, partecipando alla formazione degli studenti in materia di protezione civile mediante la tenuta di corsi e seminari;	
	e) promuove la partecipazione degli enti locali come utilizzatori finali nei programmi sviluppati nei centri di competenza, attivando specifici meccanismi premiali nelle procedure di finanziamento delle convenzioni.	
	Comma 4	Comma 4
	4. Relativamente allo stato di emergenza e alla disciplina delle misure da porre in essere per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi, il decreto legislativo di cui al comma 1 definisce in particolare:	Relativamente allo stato di emergenza/calamità, e alla disciplina delle misure da porre in essere per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi, il decreto legislativo di cui al comma 1 definisce in particolare:
	a) le prestazioni che il Servizio nazionale della protezione civile, a tutti i suoi livelli e con tutte le sue componenti, deve garantire alla cittadinanza in caso di emergenza in ambito comunale, regionale o nazionale;	a) le prestazioni che il SNPC, a tutti i suoi livelli e con tutte le sue componenti, deve garantire alla cittadinanza in caso di emergenza in ambito comunale, regionale o nazionale;
	b) criteri improntati su elementi oggettivi, preferibilmente quantitativi, al fine di stabilire in modo efficiente ed efficace i casi in cui si debba riconoscere lo stato di emergenza nazionale;	b) criteri improntati su elementi oggettivi, preferibilmente quantitativi, al fine di stabilire in modo efficiente ed efficace i casi in cui si debba riconoscere lo stato di emergenza nazionale;
	c) al fine di agevolare il ritorno alle condizioni di vita precedenti l'emergenza e di minimizzare gli effetti negativi sul tessuto produttivo e commerciale, una dotazione minima e uniforme per tutti i casi in cui siano necessari aiuti economici da destinare ad attività produttive e a cittadini colpiti direttamente da eventi calamitosi, da erogare automaticamente nei casi in cui viene è dichiarato lo stato di emergenza nazionale, comprendente: 1) la sospensione, per un periodo congruo, di tasse, tributi, mutui e finanziamenti; 2) successivamente al periodo di sospensione, un piano di rateizzazione per il rientro dalla posizione debitoria;	c) al fine di agevolare il ritorno alle condizioni di vita precedenti l'emergenza e di minimizzare gli effetti negativi sul tessuto produttivo e commerciale, una dotazione minima e uniforme per tutti i casi in cui siano necessari aiuti economici da destinare ad attività produttive e a cittadini colpiti direttamente da eventi calamitosi, da erogare automaticamente nei casi in cui viene è dichiarato lo stato di emergenza, comprendente: 1) la sospensione, per un periodo congruo, di tasse, tributi, mutui e finanziamenti; 2) successivamente al periodo di sospensione, un piano di rateizzazione senza calcolo di interessi, per il rientro dalla posizione debitoria; 3) un fondo di compensazione, finanziato e garantito dalla società Cassa depositi e prestiti Spa, per coprire i mancati introiti dell'amministrazione pubblica o di soggetti

Braga Mariani (PD)	Segoni Artini (MISTO)	Zaratti Pellegrino (SEL)
	3) un fondo di compensazione, finanziato e garantito dalla società Cassa depositi e prestiti Spa, per coprire i mancati introiti dell'amministrazione pubblica o di soggetti privati, dovuti alle misure di cui ai numeri 1) e 2);	privati, dovuti alle misure di cui ai numeri 1) e 2);
	d) le norme che disciplinano il recupero, la rimozione e lo smaltimento di materiali di origine naturale danneggiati o trasferiti durante gli eventi calamitosi, con particolare riferimento ai sedimenti fluviali, ai corpi di frana e agli alberi abbattuti o resi pericolanti a causa di eventi atmosferici eccezionali, al fine di consentire il ritorno alla normalità in tempi brevi una dotazione minima e uniforme per tutti i casi in cui siano necessari aiuti economici;	d) le norme che disciplinano, entro il limite massimo di diciotto mesi dalla data di dichiarazione di stato di emergenza, il recupero, la rimozione e lo smaltimento di materiali di origine naturale danneggiati o trasferiti durante gli eventi calamitosi, con particolare riferimento ai sedimenti fluviali, ai corpi di frana e agli alberi abbattuti o resi pericolanti a causa di eventi atmosferici eccezionali, al fine di consentire il ritorno alla normalità in tempi brevi una dotazione minima e uniforme per tutti i casi in cui siano necessari aiuti economici; a tal fine il decreto delegato definisce anche i criteri per attuare forme di compensazione economica in sede di recupero e smaltimento di tali materiali. Il decreto individua inoltre i casi in cui sia possibile derogare alle norme sul trattamento e lo smaltimento dei rifiuti speciali relativamente alle macerie di edifici ed infrastrutture diruti e non più recuperabili.
	e) il regime derogatorio alla normativa vigente in materia di forniture di materiali e di servizi, in modo che, garantendo la massima trasparenza e ricorrendo anche ad appositi albi di fornitori provvisti di tariffari, in caso di dichiarazione dello stato di emergenza in seguito a eventi calamitosi, sia possibile ricorrere in tempi rapidi a una filiera dei soccorsi e dell'emergenza a chilometro zero in cui i generi di prima necessità, i servizi e i materiali acquistati e i soggetti che li forniscono provengano prioritariamente dalle stesse aree colpite dalla calamità.	e) il regime derogatorio alla normativa vigente in materia di forniture di materiali e di servizi, in modo che, garantendo la massima trasparenza e ricorrendo anche ad appositi albi di fornitori provvisti di tariffari, e iscritti alle Liste Bianche (white list) presso le prefetture, in caso di dichiarazione dello stato di calamità/catastrofe in seguito a eventi calamitosi, sia possibile ricorrere in tempi rapidi a una filiera dei soccorsi e dell'emergenza a chilometro zero in cui i generi di prima necessità, i servizi e i materiali acquistati e i soggetti che li forniscono provengano prioritariamente dalle stesse aree colpite dalla calamità.
Comma 3	Comma 5	Comma 5.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono altresì alla semplificazione normativa delle materie che ne sono oggetto, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:	5. Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede altresì alla semplificazione normativa delle materie che ne sono oggetto, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:	Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede altresì alla semplificazione normativa delle materie che ne sono oggetto, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) indicazione, dopo la rubrica di ogni articolo, degli estremi della vigente disposizione della fonte normativa originaria oggetto di riassetto, della disposizione dell'Unione europea, della giurisprudenza dell'Unione europea o costituzionale attuata, in modo che sia agevolmente ricostruibile il percorso previgente, o, in alternativa o in aggiunta, redazione di una tabella di raffronto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale in concomitanza con la pubblicazione del decreto legislativo delegato;	a) indicazione, dopo la rubrica di ogni articolo, degli estremi della vigente disposizione della fonte normativa originaria oggetto di riassetto, della disposizione dell'Unione europea o della giurisprudenza dell'Unione europea o costituzionale attuata, in modo che sia agevolmente ricostruibile il riferimento alla normativa previgente, o, in alternativa o in aggiunta, redazione di una tabella di raffronto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale in concomitanza con la pubblicazione del decreto legislativo;	a) indicazione, dopo la rubrica di ogni articolo, degli estremi della vigente disposizione della fonte normativa originaria oggetto di riassetto, della disposizione dell'Unione europea o della giurisprudenza dell'Unione europea o costituzionale attuata, in modo che sia agevolmente ricostruibile il riferimento alla normativa previgente, o, in alternativa o in aggiunta, redazione di una tabella di raffronto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale in concomitanza con la pubblicazione del decreto legislativo;
b) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;	b) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;	b) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
c) verifica del rispetto dei principi contenuti nelle direttive dell'Unione europea in materia;	c) verifica del rispetto dei principi contenuti nelle direttive dell'Unione europea in materia;	c) verifica del rispetto dei principi contenuti nei trattati internazionali e nelle direttive dell'Unione europea in materia;
d) adeguamento alla giurisprudenza costituzionale, dell'Unione europea e delle giurisdizioni superiori;	d) adeguamento alla giurisprudenza costituzionale delle giurisdizioni superiori e della Corte di giustizia dell'Unione europea;	d) adeguamento alla giurisprudenza costituzionale delle giurisdizioni superiori e della Corte di giustizia dell'Unione europea.
e) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.	e) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.	e) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.
Comma 4	Comma 6	Comma 6.

Braga Mariani (PD)	Segoni Artini (MISTO)	Zaratti Pellegrino (SEL)
<p>4 I decreti legislativi di cui al comma 1, nel disciplinare i settori e le materie ivi indicati, definiscono altresì i criteri da seguire al fine di adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, le necessarie iniziative per la ricognizione, la modifica e l'integrazione dei provvedimenti di attuazione, con particolare riferimento alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, individuando altresì gli ambiti nei quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà legislativa e regolamentare.</p>	<p>6. Il decreto legislativo di cui al comma 1, nel disciplinare i settori e le materie ivi indicati, definisce altresì i criteri da seguire al fine di adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, le necessarie iniziative per la ricognizione, la modifica e l'integrazione dei provvedimenti di attuazione, con particolare riferimento alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri impartite ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, individuando altresì gli ambiti nei quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà legislativa e regolamentare.</p>	<p>Il decreto legislativo di cui al comma 1, nel disciplinare i settori e le materie ivi indicati, definisce altresì i criteri da seguire al fine di adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, le necessarie iniziative per la ricognizione, la modifica e l'integrazione dei provvedimenti di attuazione, con particolare riferimento alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri impartite ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, individuando altresì gli ambiti nei quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà legislativa e regolamentare.</p>
	<p>Comma 7</p>	
	<p>7. Il decreto legislativo di cui al comma 1 istituisce il 112 come numero unico di emergenza su tutto il territorio nazionale e costituisce una centrale unica anche con funzioni e tecnici di protezione civile.</p>	
<p>Comma 5</p>	<p>Comma 8</p>	<p>Comma 7.</p>
<p>5. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri, che si avvale, a tal fine, del supporto tecnico del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con i Ministri interessati, nonché con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione dei pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti, resi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorsi inutilmente i termini di cui al presente comma, i decreti legislativi sono comunque adottati.</p>	<p>8. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, che si avvale, a tale fine, del supporto tecnico del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con i Ministri interessati nonché con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione dei pareri vincolanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti, resi entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorsi inutilmente i termini di cui al presente comma, il decreto legislativo può essere comunque adottato.</p>	<p>Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, che si avvale, a tale fine, anche del supporto tecnico del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con i Ministri interessati nonché con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione dei pareri vincolanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti, resi entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.</p>
		<p>Comma 8.</p>
		<p>Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge gli interventi per la ricostruzione definitiva nelle aree colpite da calamità e le situazioni connesse alla evoluzione di crisi internazionali ed ai flussi migratori di popolazioni, al diffondersi di fenomeni epidemiologici o pandemici, agli atti di terrorismo anche internazionale ad eccezione del soccorso alle popolazioni, alla igiene ed alla salubrità dei luoghi, alla organizzazione di eventi comunque connessi con manifestazioni nazionali od internazionali di carattere politico, religioso, artistico, sociale o sportivo, all'ordine pubblico.</p>